



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA**

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

**COMUNICATO UFFICIALE N°6
del 26/07/2018**

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALI n. 28 - 30 - 31 - 32 DELLA LND)

In allegato si pubblicano i Comunicati Ufficiali n. 28 - 30 - 31 - 32 della Lega Nazionale Dilettanti:

Comunicato Ufficiale n. 38: non ammissione Campionato di Serie B 2018/2019 FC BARI 1908 SPA, AC CESENA SPA e AVELLINO 1912 SRL;

Comunicato Ufficiale n. 39: non ammissione Campionato di Serie C 2018/2019 SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL, AC MESTRE SRL e AC REGGIANA 1919 SPA;

Comunicato Ufficiale n. 40: ammissione Campionato di Serie C 2018/2019 AC CUNEO 1905 SRL, AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL, MATERA CALCIO SRL, SS MONZA 1912 SRL, US PISTOIESE 1921 SRL e US TRIESTINA CALCIO 1908 SRL;

Comunicato Ufficiale n. 41: integrazione nomine Delegazioni Provinciali della L.N.D. di PERUGIA e TERNI e delle Delegazioni Distrettuali della L.N.D. di CITTÀ DI CASTELLO, FOLIGNO e GUBBIO;

Comunicato Ufficiale n. 44: Provvedimenti della Procura Federale;

Comunicato Ufficiale n. 45: svincolo d'autorità dei calciatori delle società AC CESENA SPA, SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL, AC MESTRE SRL e AC REGGIANA 1919 SPA;

Comunicato Ufficiale n. 46: decisioni della Commissione Accordi Economici;

Comunicato Ufficiale n. 41: integrazione nomine Delegazioni Provinciali della L.N.D. di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Limite di Partecipazione dei Calciatori in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia S.S. 2018 - 2019

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio 2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsì i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsì i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1998.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1999	1	2000
PROMOZIONE	2	1999	1	2000
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1999	1	2000
PRIMA CATEGORIA	1	1998		
SECONDA CATEGORIA	1	1998		
COPPA PUGLIA	1	1998		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. MODALITÀ DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione (disponibile in allegato al presente Comunicato Ufficiale e anche on line nella sezione MODULISTICA del Sito Internet www.indpuglia.it).

1. Modulo DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

2. ATTO COSTITUTIVO

3. STATUTO SOCIALE

4. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco

5. Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico

6. Indicazione e-mail società

7. Tassa di affiliazione per la Lega Nazionale Dilettanti € 65,00

Tassa di affiliazione per le Società che svolgono attività esclusivamente nel S.G. e S. € 20,00

N.B. (Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)

a) Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità:

- la denominazione dovrà essere comunque COMPATIBILE con quella di altra società già esistente: **VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND**
- la tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia della Società (come sopra riportata), va **sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** non può superare le **6 lettere**, compresi gli spazi;
- **la denominazione** non può superare le **25 lettere**, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società proponente, l'inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;**
- **LE PRATICHE NON RISPONDENTI AI SOPRA INDICATI REQUISITI VERRANNO RESPINTE.**

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti.**

"NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" o "ANNO", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").
(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

3.2.2. NOVITÀ RICARICHE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A partire dal 2 Luglio 2018 è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo: - MAV Light bancario - MAV Light Sisal Pay - Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; - Bonifico MyBank.

I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali).

La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro.

Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (MODALITA' RACCOMANDATA).

In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l'accredito mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)= questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un app da smartphone o tablet.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banchee-psp-aderenti/>.

La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata.

La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull'importo della ricarica.

Il C.R. Puglia LND e tutte le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

3.2.3. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Procedura dematerializzazione

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa Associativa L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno u.s., in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, ed è al 30% per tutti gli altri campionati.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

E' obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018)

➤ Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

**1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta Ricarica Portafoglio iscrizioni nelle modalità in seguito descritte.
MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

**F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299**

avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società;

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità. **Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2018/2019.**

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale **a mezzo TELEFAX (080/5699037) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2018 FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 16 LUGLIO 2018**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito www.lnd.it a partire dal 16/7/2018

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2018
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2018
REG. LE JUNIORES		900,00		900,00	1.800,00	05/09/2018
REG. LE JUNIORES PURO NUOVE AFF. /cambi status	300,00	900,00	90,00	1.800,00	3.090,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES		700,00		700,00	1.400,00	30/09/2018
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. /cambi status	300,00	700,00	90,00	1.500,00	2.590,00	30/09/2018
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	1.800,00	31/10/2018
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	15/09/2018
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. / cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	15/09/2018
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	15/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018

UNDER 19 (ex juniores) C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 19 (ex Juniores) C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	07/09/2018
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	07/09/2018
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	07/09/2018
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
"campionato regionale serie C (campionato di eccellenza femminile)	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2018
"campionato regionale serie D campionato di Promozione femminile)"	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2018

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1[^] E 2[^] CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018**

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. .

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **3 Agosto 2018**

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA'

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29 Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale "Juniores" siano iscritte d'ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.

Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Giugno 2018 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1^a Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

3.2.4. TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA

PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA' GIA' ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE

Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:

- > Entrare nell'Area Società con proprie credenziali
- > **"Tesseramento Dilettanti"/"Settore Giovanile"**
- > Scegliere per esempio: **"Aggiornamento di Posizione"/"Nuovo Tesseramento"**
- > Completare la pratica con tutti i dati
- > Salvare definitivo e Stampare
- > Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansarlo creando un unico file in **PDF** contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
- > **"Firma Elettronica"**
- > **"Documenti da Firmare"**
- > Scegliere **"Tesseramento Dilettanti"/"Tesseramento SGS"**
- > Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- > **"Scegli File"**
- > Caricare il documento in formato **PDF**
- > Cliccare **"Avvia"** ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. Cancellare cliccando sul "cestino in rosso" tutti gli eventuali allegati che non sono più necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di tesseramento creato in PDF
- > Procedere con la **"firma elettronica"** vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante **"Codice Fiscale"** e **"Pin"** del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla "Firma Elettronica" e cliccare su **"Firma i documenti selezionati"**. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE "INVIATI" AL COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica). Per le Società che tesserano **stranieri di competenza del Comitato**, non sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e **non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori)**. Per gli **stranieri di competenza della F.I.G.C.**, rimane la procedura cartacea.

3.2.5. DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO

Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori, facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate.

Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell'organo autorizzato, si precisa che, per quanto riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.

A differenza del passato, **l'eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre particolare attenzione** riguarda le pratiche che, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc...): **esclusivamente in questi casi, la decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.**

Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata e sempre che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

3.2.7. SVINCOLI ARTICOLO 32/BIS

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati con decorrenza 16/07/2018 ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI CALCIO A 11

ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE)

- CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Società Professionistiche	€	380,00
Società Dilettanti	€	310,00
Società di Puro Settore	€	260,00

- CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

Società Professionistiche	€	330,00
Società Dilettanti	€	260,00
Società di Puro Settore	€	210,00

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **3 Agosto 2018**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI

BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131

IBAN: IT77H0542404007000001002299

avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società;

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 26/07/2018.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano

Timbro della società



DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE

Fax: 080/5699037
Mail: d.mancini@figc.it

DATA _____

Spett/le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23
70124 Bari

Il Sottoscritto _____ - nella sua qualità di legale rappresentante della

Società _____

matr. _____

classificatasi al _____ posto avendo / non avendo disputato le gare di playoff

del Campionato di _____

Girone _____ nella decorsa stagione 2017/2018

CHIEDE

l'ammissione della Società rappresentata al Campionato di

- ☐ **ECCELLENZA**
- ☐ **PROMOZIONE**
- ☐ **CALCIO A 5 C 1**
- ☐ **PRIMA CATEGORIA**
- ☐ **SECONDA CATEGORIA**

Barrare il campionato interessato

Timbro
Società

FIRMA

ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019

Si riporta, qui di seguito, l'elenco relativo ai calciatori svincolati, con decorrenza dal 16/07/2018, in osservanza a quanto previsto dall' **Art. 32/bis** delle NOIF:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
5437076	ALBANESE	LUCA	28/11/1991	JUST MOLA
4293668	AMODIO	GIUSEPPE	03/12/1989	MARTINA CALCIO 1947
4380183	AMORUSO	SEBASTIANO	30/07/1992	MOLFETTA CALCIO
4302030	ANASTASIA	MARCO	12/05/1987	POLISPORTIVA FIVE BITONTO
6589379	ANCORA	GIANLUCA	22/12/1988	SAN GIORGIO CALCIO 2017
4398016	APRILE	MICHELE	12/04/1993	BITONTO.
4428904	BAGLIVO	ROCCO	09/01/1991	A. TOMA MAGLIE
6563900	BATTAGLIA	ROSSELLA	27/12/1992	OLYMPIC TRANI
4381287	BERGAMO	DANIELE	15/05/1990	ATLETICO VEGLIE
4346602	BONASIA	ORONZO	07/05/1991	BITONTO.
2519562	CALCAGNILE	PAOLO	10/06/1992	VEGLIE
4346806	CAMISA	GABRIELE	23/03/1992	MESAGNE CALCIO 2011
4437859	CAMPAGNA	GIORGIO	07/04/1992	POLISPORTIVA FIVE BITONTO
3413912	CAPANO	PASQUALE	10/11/1982	ELCE
4380163	CAPRIOLI	ANTONIO	16/01/1992	BITONTO.
3695921	CATALANO	ALESSANDRO	27/01/1987	VEGLIE
4455067	CATALDI	ANDREA	28/04/1993	GIOVENTU CALCIO CUTRO
4520396	CAUSIO	GIANFRANCO	27/02/1993	BRINDISI FOOTBALL CLUB
4384424	CIAVARELLA	VITO	09/09/1991	AZZURRI CONVERSANO
5130900	COLLOCOLO	RENATO	25/06/1992	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4819859	COMPIERCHIO	ANTONIO	21/08/1990	ATLETICO VIESTE
4320365	CONENNA	ANTONIO	06/11/1989	JUST MOLA
4347417	CONSERVA	ANTONIO	13/07/1987	ATLETICO MARTINA 2012
4434711	CRISTIANO	ANTONIO	05/10/1992	POLISPORTIVA GOLDEN BOYS
3909958	CUCINELLI	PASQUALE	22/02/1986	ATLETICO AZZURRI S.RITA
5235010	DAMBROSIO	OTTAVIO	12/09/1992	POLISPORTIVA FIVE BITONTO
4303455	DE COMITE	ANTONIO	26/07/1990	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
3038632	DE IACO	GABRIELE	14/11/1989	SANARICA
4422897	DE VENTURA	GIUSEPPE	12/11/1991	BRILLA CAMPI
4309591	ESPOSITO	ADRIANO BAROLO	07/03/1990	UGENTO
4344877	FACCINI	FRANCESCO	19/08/1992	VIGOR TRANI CALCIO
5210460	FONSECA	MATTIA	22/12/1990	SANARICA
4349963	FRALLONARDO	ANTONIO	28/02/1989	ATLETICO AZZURRI S.RITA
5425458	GADALETA	FRANCESCO	26/09/1992	NOX MOLFETTA
4437840	GASPARRO	NICOLA	04/03/1992	POLISPORTIVA FIVE BITONTO
5025515	GATTO	GIANMARIA	04/08/1992	ATLETICO VEGLIE
4346966	GENNARI	PIETRO	17/10/1992	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
4428566	GIANNANDREA	DARIO	21/06/1993	CENTRO SOCIALE GIOVANILE
4417956	GIORDANO	FABRIZIO	06/10/1987	SPORT LUCERA
4435251	IODICE	ANTONIO	23/09/1989	FUTSAL BARLETTA
4401916	LABELLARTE	DOMENICO	15/02/1991	CASTELLANETA
4305419	LACARA	GIUSEPPE	24/02/1987	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
4428924	LAMARINA	GIOVANNI	05/05/1992	MESAGNE CALCIO 2011
3625952	LAMATRICE	ANTONIO	25/12/1983	ELCE
4405759	LAMURA	ANTONIO NICOLA	21/12/1992	CITTA DI BITONTO
4428544	LATTARULO	FABIO	09/04/1993	CENTRO SOCIALE GIOVANILE
6984573	LOPEZ	LIVIO RENZO	10/09/1992	SAN FERDINANDO 1942
3130292	LUPOLI	RICCARDO	07/09/1987	SAN GIORGIO CALCIO 2017
2891941	LUSSO	VALENTINA	06/09/1984	WOMAN FUTSAL CLUB
4300126	MALENA	GIANLUCA	01/11/1990	FUTSAL NOCI
4298450	MALORGIO	GIORGIO	30/08/1992	LORENZO MARIANO
4495935	MARANGI	GIOVANNI	29/10/1991	ATLETICO MARTINA 2012
4464756	MASSAFRA	TIZIANO	05/03/1992	VIRTUS LOCOROTONDO 1948
5272243	MAZZEI	MARIO	12/02/1992	MANFREDONIA CALCIO
4346605	MINENNA	NICOLA	04/10/1992	TERLIZZI CALCIO
4380155	MONOPOLI	LUIGI	11/04/1992	VIGOR TRANI CALCIO
4985211	MONTENUMO	EUSTACHIO	06/01/1993	PELLEGRINO SPORT C.5
4299651	MONTINGELLI	MARIO ALESSIO	03/11/1989	ASCOLI SATRIANO
6601795	MORAMARCO	GIUSEPPE	04/08/1992	ALTA FUTSAL
4429723	MUSIO	MARCO	08/11/1990	ALESSANO
5465681	NASSISI	PASQUALE	26/04/1993	SOCCER DREAM PARABITA
2752219	OLIVIERI	TIZIANA	18/08/1992	OLYMPIC TRANI
5905833	OTERO	ALEXIS	11/01/1990	FUTSAL BARLETTA
4403790	PACE	GIOVANNI	02/09/1992	OSTUNI 1945
4788979	PAPAGNO	PAOLO	21/09/1992	POLISPORTIVA GOLDEN BOYS

4347405	PELLEGRINO	PAOLO	07/06/1991	SPORT LUCERA
2951958	PERRONE	MARCO	07/05/1979	SALENTO CALCIO
4380274	PIGNATELLI	LUIGI	23/01/1990	ASCOLI SATRIANO
1019669	PLUCHINO	PIERRE ALEXANDE	23/01/1989	CASARANO CALCIO S.R.L.
4429632	PONZO	MARCO	17/12/1991	UGENTO
4749299	PRETE	VITTORIO	20/09/1989	ALTO SALENTO
4300734	QUARTA	DARIO	03/10/1990	ATLETICO VEGLIE
1002353	RIZOLI	DIEGO ALESSANDR	01/01/1989	A. TOMA MAGLIE
4442693	ROMANO	LUCA	03/03/1993	ALTO SALENTO
3612847	RUBINI	LEONARDO	24/12/1983	POLISPORTIVA FIVE BITONTO
4363487	SAMBATI	MATTIA	18/07/1991	ATLETICO VEGLIE
2211670	SANTORO	DANIELE	07/03/1988	ATLETICO MARTINA 2012
1016363	SANTORO	EMILIANO CARLOS	14/01/1988	GINOSA
4188894	SAVASTA	LUCA	02/06/1993	SPORTING FULGOR
2861052	SCHIAVONI	DESIREE	16/03/1991	WOMAN FUTSAL CLUB
4319488	SCHIRINZI	CLAUDENZIO	07/03/1990	CASARANO CALCIO S.R.L.
1018725	SCIACCA	DAMIAN GABRIEL	26/06/1993	ATLETICO VIESTE
4347445	SFORZA	ANTONIO	31/10/1987	ATLETICO MARTINA 2012
4428948	SPECCHIA	SIMONE	13/02/1993	CALCIO SOLETO
3383279	STANGO	GIOVANNI	20/09/1984	ASCOLI SATRIANO
5419019	TAGLIENTE	VITO	09/07/1992	ATLETICO MARTINA 2012
4451550	TANCREDI	GIANPIERO	06/05/1992	PELLEGRINO SPORT C.5
4333740	TENNERIELLO COBBIN	MAHAMYDY FUTA	24/10/1991	SPORTING FULGOR
4661933	TOMMASINI	NIKO	11/10/1992	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
4430157	TRIGGIANI	MATTEO	07/05/1992	ATLETICO VIESTE
3691329	TROISI	ALESSANDRO	22/02/1987	ASCOLI SATRIANO
4918810	TULIMIERI	KEVIN	08/09/1992	SPORTING FULGOR
5495131	VADRUCCIO DE VITIS	DOMENICO	18/10/1992	UGGIANO CALCIO
2683580	VERARDO	DANILA	01/03/1993	SAINT JOSEPH COPERTINO
4312594	VITALE	MARCO	07/05/1993	MOLFETTA CALCIO
4401764	ZACCARIA	ALESSIO	20/07/1992	LIZZANO 1996
4608086	ZECCA	STEFANO	05/11/1988	ATLETICO VEGLIE
4328937	ZONNO	ANTONIO	03/10/1991	VIRTUS BITRITTO



COMUNICATO UFFICIALE N.38 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 22, 23 e 33 della F.I.G.C., inerenti le Società FC BARI 1908 SPA, AC CESENA SPA E US AVELLINO 1912 SRL, non ammesse al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. BARI 1908 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:

- superamento della situazione prevista dall'art. 2447 del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
- deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
- ripianamento della carenza patrimoniale di € 2.125.582,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
- ripianamento della carenza finanziaria di € 1.762.402,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
- pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- pagamento del debito Iva risultante dalla liquidazione periodica relativa al terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2017.

Fermo restando quanto sopra la Co.Vi.So.C ha altresì riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero *Onix Asigurari S.A.*, sprovvista di un proprio *rating*, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società F.C. BARI 1908 S.p.A.;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. BARI 1908 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società F.C. BARI 1908 S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per

l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. BARI 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRODINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale nn. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. CESENA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00;
 - deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della certificazione attestante l'assenza di debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di giungere ad una conclusione contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 11.914.437,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 1.488.939,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento di incentivi all'esodo dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, a n. 4 tesserati;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2016;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2015;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2014;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2013;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2012;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2011;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2010;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2013-30 giugno 2014;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2012-30 giugno 2013;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2011-30 giugno 2012;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2010-30 giugno 2011;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2009-30 giugno 2010.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 79 del 26 giugno 2018. Nello specifico, a seguito dell'avvio da parte del Comune di Cesena del procedimento di decadenza del contratto di concessione dello Stadio Comunale "D. Manuzzi", nei confronti della società A.C. Cesena S.p.A., è venuta meno la disponibilità del suddetto impianto per la stagione sportiva 2018/2019;
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. CESENA S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. CESENA

S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. CESENA S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero *Onix Asigurari S.A.*, sprovvista di proprio *rating*, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
- constatato che, avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.C., la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha evidenziato che la garanzia assicurativa della *Onix Asigurari S.A.* non soddisfa le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, in quanto la medesima società è sprovvista di proprio *rating*;
- considerato che la documentazione integrativa depositata dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19,00, non può essere presa in considerazione come sancito dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.39 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 24, 25 e 26 della F.I.G.C., inerenti le Società SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL, AC MESTRE SRL e AC REGGIANA 1919 SPA, non ammesse al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di giungere ad una conclusione contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 784.771,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 27.094,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2015;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2014;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti alla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l.;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;
- visti l'art.12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. MESTRE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a corredo della domanda di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, della tassa di iscrizione al medesimo Campionato;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, per l'inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito della Licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., relativa al suddetto impianto e valida per la stagione sportiva 2018/2019;
 - deposito delle risultanze - favorevoli e senza limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza del suddetto impianto,
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. MESTRE S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. MESTRE S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. MESTRE S.r.l. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 129.607,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento di incentivi all'esodo dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, ad un tesserato;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di novembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2018 relativa alla rateazione del debito IVA per l'anno d'imposta 2014.

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018. Nello specifico l’ente proprietario Mapei Stadium S.r.l., subordinando la disponibilità dello Stadio “Mapei Stadium - Città del Tricolore” di Reggio Emilia alla stipula di un successivo contratto di concessione con la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., non è stato soddisfatto il requisito della disponibilità dell’impianto sportivo per la stagione sportiva 2018/2019;
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell’ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;
- visti l’art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STORORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.40 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della F.I.G.C., inerenti le Società AC CUNEO 1905 SRL, AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL, MATERA CALCIO SRL, SS MONZA 1912 SRL, US PISTOIESE 1921 SRL e US TRIESTINA CALCIO 1908 SRL, ammesse al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. CUNEO 1905 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, non avendo la società documentato l'integrale versamento, fino alla mensilità di maggio 2018, dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società A.C. CUNEO 1905 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.C. CUNEO 1905 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - deposito della relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 455.984,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 27.436,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società MATERA CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società MATERA CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art.12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società MATERA CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. MONZA 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti "infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:
 - deposito delle risultanze - favorevoli, nonché prive di limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dello Stadio "Brianteo" di Monza;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società S.S. MONZA 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società S.S. MONZA 1912 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019, autorizzando a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2018/2019 presso lo Stadio Stadio "Brianteo" di Monza.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti "infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:
 - deposito delle risultanze - favorevoli, nonché prive di limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dello Stadio Comunale "M. Melani" di Pistoia;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019, autorizzando in deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2018/2019 presso lo Stadio "E. Mannucci" di Pontedera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. riscontrava che la società aveva depositato una garanzia bancaria, rilasciata da Banca Popolare Pugliese, risultata priva di qualsiasi validità ed efficacia;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbicini



COMUNICATO UFFICIALE N. 41 **Stagione Sportiva 2018/2019**

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2018, si comunicano le seguenti integrazioni alle nomine delle Delegazioni Provinciali di PERUGIA e di TERNI della L.N.D. e delle Delegazioni Distrettuali di CITTA' DI CASTELLO, FOLIGNO e GUBBIO della L.N.D., a valere per la Stagione Sportiva 2018/2019, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Nuovo Componente	ANDREOLI GIANLUCA
Nuovo Componente	MENICHELLI FRANCESCO
Nuovo Componente	RENZINI UGO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Nuovo Componente	BIANCHINI CLAUDIO
Nuovo Componente	PALOTTI MASSIMO
Nuovo Componente	RUSIGNUOLO GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Nuovo Componente	CENCIARINI SERGIO
Nuovo Componente	PROSPERI FRANCO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Nuovo Componente	EMILI DIEGO
------------------	-------------

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Nuovo Componente	GAMBINI BARBARA
------------------	-----------------

Si riporta, pertanto, la nuova composizione delle Delegazioni Provinciali di PERUGIA e di TERNI della L.N.D. e delle Delegazioni Distrettuali di CITTA' DI CASTELLO, FOLIGNO e GUBBIO della L.N.D.:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	GELOSIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO	ORTICA FRANCESCO
	BONFANTI CLETO	RUBECA ANTONIO
	UBALDI FABIO	CIMBELLI GIOVANNI
	BAIOCCO MARTINA	BARTOLINI FABIO
	ANDREOLI GIANLUCA	MENICHELLI FRANCESCO
	RENZINI UGO	
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	BIANCIFIORI DANIELE	
Componenti	URSINI BERARDO	RAMINELLI ALBERTO
	MONTICELLI GIOVANNI	DAMASCENI MAURIZIO
	MALANOTTE PAOLO	BIANCHINI CLAUDIO
	PALOTTI MASSIMO	RUSIGNUOLO GIUSEPPE
Segretario	CAMICIOLA ADEMARO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO	CENCIARINI SERGIO
	PROSPERI FRANCO	
Segretario	MENICHETTI FRANCO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	SERAFINI SERGIO	
Componenti	GIOVANNINI LUCA	MANCINELLI DANIELE
	ROSCINI ICILIO	EMILI DIEGO
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	SEBASTIANI FERNANDO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	MURGIA LUIGI	CASAGRANDE LUCA
	POMPEI GIUSEPPE	BICCHERI RODOLFO
	GAMBINI BARBARA	
Segretario	F.F. VALERIO BRANDA	

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.44 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 22/AA, N. 23/AA e N.24/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1199 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Melchiorre ZARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

MELCHIORRE ZARELLI, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso di una intervista concessa e pubblicata alla/dalla testata giornalistica "Gazzetta Regionale" nell'edizione del giorno 23.04.2018, a seguito di una inchiesta condotta da citato giornale sulla problematica della violenza sui campi di calcio ai danni dei direttori di gara, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Melchiorre ZARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione, di istituzione (con fondi patrimoniali personali) di una borsa di studio in favore degli associati A.I.A. (con modalità e finalità rimesse alla scelta e discrezione di quest'ultima) del valore di € 2.000,00 (duemila/00) complessivi da suddividere in due successive stagioni sportive, di organizzazione della manifestazione "Leali fino in fondo" (volta alla promozione del principio di massima correttezza che tutte le società e i tesserati debbono avere nelle manifestazioni sportive) per due stagioni sportive e di pubblicazione (a proprie spese) sulla testata "La Gazzetta Regionale" di una nota di precisazione e chiarimento rivolta all'A.I.A. per il Sig. Melchiorre ZARELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1160 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ezio Marco MOROSINI e della società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

EZIO MARCO MOROSINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Virtus Bergamo 1909 srl, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la dichiarazione di disponibilità campo di gioco serie D e juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio Marco MOROSINI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Ezio Marco MOROSINI e di € 667,00 (seicento sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. REAL G. SCIREA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 21 Maggio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. REAL G. SCIREA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 21 maggio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini



COMUNICATO UFFICIALE N.45 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 34 della F.I.G.C. inerente lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per le società A.C. CESENA S.p.a., S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l., A.C. MESTRE S.r.l. e A.C. REGGIANA 1919 S.p.a.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34

Il Commissario Straordinario

- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 23, 24, 25 e 26 del 20 luglio 2018 relativi alle società A.C. CESENA S.p.a., S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l., A.C. MESTRE S.r.l. e A.C. REGGIANA 1919 S.p.a.;
- preso atto della intervenuta non concessione della Licenza Nazionale e della conseguente non ammissione al Campionato professionistico di competenza 2018/2019 delle società A.C. CESENA S.p.a., S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l., A.C. MESTRE S.r.l. e A.C. REGGIANA 1919 S.p.a.;
- visto l'art 110 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per le società A.C. CESENA S.p.a., S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l., A.C. MESTRE S.r.l. e A.C. REGGIANA 1919 S.p.a..

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N.46

46/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 12 Luglio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko BIZZI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 21/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Mirko BIZZI, chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €3.900,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Mirko BIZZI, la somma di €3.900,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Commissione Accordi Economici

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704

caelnd@pec.it– cae@lnd.it– www.lnd.it

C.F. 08272960587 – CCIA di Roma – R.E.A. 1296929

2)RICORSO DELLA CALCIATRICE Amanda TAMPIERI/USD S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23.11.2017 la sig.na Amanda TAMPIERI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA al pagamento in favore della sig.na Amanda TAMPIERI della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente

datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SANTI/U.S.D.COLLIIGIANA

Con reclamo datato 22/05/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIIGIANA il sig. Matteo SANTI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.687,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIIGIANA al pagamento in favore del sig. Matteo SANTI della somma di €.687,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Andreas BECCHIO/VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 21/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Andreas BECCHIO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.3.900,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente che in data 9/07/2018 il legale rappresentante del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCORTICHINI/S.S.ARGENTINA S.r.l.

Con reclamo datato 31/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. e PEC .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco SCORTICHINI, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.5.000,00, quale compenso previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18,mai percepito nemmeno in parte.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Marco SCORTICHINI, la somma di €.5.000,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo CALDERARO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 28.08.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Giacomo CALDERARO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.440,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Giacomo CALDERARO della somma di €1.440,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RINALDI/SSCD FRATTESE S.R.L.

Con reclamo datato 31.05.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC D.FRATTESE S.r.l. il sig. Francesco RINALDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco RINALDI della somma di €1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 6.06.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Simone BRUGALETTA, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Simone BRUGALETTA della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di councicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Costantino CHIDICHIMO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Costantino CHIDICHIMO, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Costantino CHIDICHIMO della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia ANTONACI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo datato 30/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, la Sig.na Claudia ANTONACI chiedeva la condanna della Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento della somma di €.1.650,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente che in data 11/07/2018 il legale rappresentante della Società, faceva pervenire una dichiarazione liberatoria a firma della calciatrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina SICLARI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo trasmesso in data 30.03.2018 tramite Raccomandata A/R nonché via PEC, la sig.na Valentina SICLARI si è rivolta a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018. Con il reclamo è richiesta la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.500,00, di cui € 4.100,00 per rate mensili scadute alla data dell'08.03.2018, e di € 2.400,00 per rate mensili a scadere.

La società ASD PESCARA FEMMINILE ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 30.04.2018. Tale deposito deve ritenersi tempestivo, nonostante sia avvenuto il 31° giorno successivo alla proposizione del reclamo, in quanto il 30° giorno successivo (il 29 aprile 2018) coincideva con la giornata di domenica: ritenuta pregnante l'esigenza di tutelare il diritto di difesa, deve farsi applicazione del principio espresso dall'art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione dell'infondatezza delle controdeduzioni depositate dalla Società ASD PESCARA FEMMINILE, per le ragioni che seguono.

Con il primo e il secondo motivo la Società eccepisce l'inesigibilità del credito relativo alle prestazioni non scadute, in quanto al momento del reclamo la stagione sportiva non era ancora conclusa. Con il terzo motivo viene eccepita l'inammissibilità della domanda per la mancanza di una preliminare diffida ad adempiere. Con il quarto motivo controparte allega plurimi inadempimenti della calciatrice, asserendo che la stessa "avrebbe disertato tanto le sedute di allenamento quanto le gare ufficiali a cui era stata convocata". Propone infine domanda riconvenzionale fondata sull'allegato inadempimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio, a seguito del rinvio disposto dalla Commissione per consentire a parte convenuta di depositare la prova dell'avvenuta contestazione degli inadempimenti della calciatrice che, seppur allegati, non sono sufficientemente documentati. I primi due motivi sono infondati, in quanto alla data della decisione il credito complessivamente invocato dalla reclamante è pienamente esigibile, essendosi conclusa la stagione sportiva per la quale risulta stipulato l'accordo economico. Né la società convenuta fornisce prova alcuna dell'adempimento, neppure inesatto o parziale, relativo al pagamento degli importi oggetto della domanda.

Infondato è inoltre il terzo motivo, non rivenendosi nell'ordinamento alcuna norma che qualifichi la preventiva messa in mora quale requisito di procedibilità della domanda.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il quarto motivo, parimenti infondato e indimostrato, concernente l'asserito inadempimento della calciatrice. La società convenuta si limita infatti a depositare una comunicazione scritta senza tuttavia dimostrare che la stessa sia mai stata effettivamente e ritualmente notificata alla reclamante. Deve pertanto respingersi altresì la domanda riconvenzionale in quanto parimenti infondata.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Valentina SICLARI della somma di euro 6.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DELLA CALCIATRICE Tatiane DEBIASI CROCETA/ASD PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 27.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 12.750,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 14.250,00 di euro 3.450,00 per mensilità scadute ed euro 10.800,00 per mensilità a scadere.

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e alla reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- accolta nell'udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell'Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società
- esaminati i documenti di causa;
- ritenuta inammissibile l'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione);
- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;
- considerato infine che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sign.na Tatiane DEBIASI CROCETA la somma di euro 14.250,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DELLA CALCIATRICE Angela VECCHIONE/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 30/03/2018 la Sig.na Angela VECCHIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA CALCIO 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 8.825,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 3.780,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 5.045,00 di euro 4.162,50 per mensilità scadute ed euro 882.50 per mensilità a scadere.

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018, mancante delle pagine n°2 e 7
- accolta nell'udienza del 31 maggio 2018 la richiesta congiunta di rinvio proposta dalle parti nella persona dell'Avv. Priscilla Palombi per la reclamante e del dott. Giuseppe Tambone per la Società
- esaminati i documenti di causa;

- ritenuto che la società non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento delle somme richieste dalla reclamante;

- considerato infine che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione ai fini della ammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la Società A.S.D.PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della Sig.na Angela VECCHIONE la somma di euro 5.045,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TRUCCO/S.S.ARGENTINA S.R.L.

Con reclamo datato 31/05/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r e PEC .alla società contro interessata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro TRUCCO, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.3.000,00, quale residuo del compenso previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro TRUCCO, la somma di €. 3.000,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 25 Luglio 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilìa



COMUNICATO UFFICIALE N. 47 **Stagione Sportiva 2018/2019**

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 29 del 13 Luglio 2018, si comunicano le seguenti variazioni e integrazioni alle nomine delle Delegazioni Provinciali di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO della L.N.D., a valere per la Stagione Sportiva 2018/2019, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Variazione nomina IMPERIALE TOMMASO (da Componente a Segretario - *Nomina di competenza del Presidente del C.R. Campania, ai sensi dell'art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Dimissioni da Vice Delegato CALIFANO ALFONSO
Dimissioni da Componente DONATIELLO ANNALISA
Dimissioni da Componente FANZO LIBERO
Dimissioni da Componente NENNA GIANLUIGI
Nomina Segretario CIAMBRIELLO PASQUALE (*Nomina di competenza del Presidente del C.R. Campania, ai sensi dell'art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Dimissioni da Componente NATALE ORLANDO
Nomina Segretario PERRETTA ALFREDO (*Nomina di competenza del Presidente del C.R. Campania, ai sensi dell'art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Dimissioni da Componente LEO GIUSEPPE
Nomina Segretario AMORE FLAVIO (*Nomina di competenza del Presidente del C.R. Campania, ai sensi dell'art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Nomina Segretario MALANGONE PIERO (*Nomina di competenza del Presidente del C.R. Campania, ai sensi dell'art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*)



Si riporta, pertanto, la nuova composizione delle Delegazioni Provinciali di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO della L.N.D.:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato	RUGGIERO ANDREA	
Vice Delegato	COLUCCINO OLINDO	
Componenti	FAVODIANO ALESSANDRO	LONDRA GIAMPAOLO
	FINA CARMINE	PICARIELLO GIANFRANCO
	NIGRO VALENTINO	IMPARATO SABINO
	RICCI GIUSEPPE	IANNACCONE LAZZARO
Segretario	IMPERIALE TOMMASO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato	IACOVIELLO VINCENZO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	TANCREDI NICOLA	DI MARCO PASQUALINO
	IADAROLA NICOLA	MADDALENA ANTONIO
	PRINCIPE VINCENZO	
Segretario	CIAMBRIELLO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato	LOMBARDI FAUSTO	
Vice Delegato	SMARRAZZO PIETRO	
Componenti	COLETTA MASSIMO	LETIZIA ALBERTO
	ROSANIO GIOVANNI	GRAVANTE ANTONIO
	VARRIALE ALBERTO	MARTONE TOMMASO
	PILLA GIOVANNI	
Segretario	PERRETTA ALFREDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato	BOCCARUSSO VINCENZO	
Vice Delegato	ZEOLI ANGELO	
Componenti	FORNITO UMBERTO	SORBO GIUSEPPE
	ESPOSITO RAFFAELE	PANICO GIUSEPPE
	PASCARELLA SABATINO	RICCIARDI LUCIANO
	ROMANO GIAMPIERO	VITIELLO GIOVANNI
Segretario	AMORE FLAVIO	



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato	FACCENDA VINCENZO	
Vice Delegato	STANZIONE GIUSEPPE	
Componenti	PETROCELLI ANTONIO	ANASTASIO GIOVANNI
	GUADAGNO ANASTASIO	AVALLO ERCOLE
	PELUSO CARLO	CENI GIOVANNI
	COPPOLA ANTONIO	SERRETIELLO ANTONIO
	POLVERINO CARLA	PORCINI UMBERTO
	PUORRO PAOLO	MOGAVERO ALESSANDRO
	PARISIO ELIO	
Segretario	MALANGONE PIERO	

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia